



# **4° CONVEGNO**

*sulla*

**Preistoria - Protostoria - Storia  
della Daunia**

**San Severo, 17 - 18 - 19 dicembre 1982**

**ATTI**

*Pubblicazione della  
Civica Amministrazione*

a cura

---

**BIBLIOTECA COMUNALE «A. MINUZIANO» - SAN SEVERO  
ARCHEOCLUB D'ITALIA - SEZIONE DI SAN SEVERO**

---

## Presenza ebraica nella Capitanata settentrionale

---

Istituto di Letteratura Cristiana Antica - Università di Bari

---

A differenza di altre contrade di Puglia, la presenza ebraica nella Capitanata settentrionale sembra aver avuto consistenza e importanza modeste<sup>1</sup>. Essa merita comunque di essere presa in considerazione perché fu pur sempre una componente del processo storico della regione; inoltre, nella ordinarietà delle sue vicende, essa offre un saggio della vita, nei rapporti con l'esterno e all'interno, delle comunità ebraiche minori in Puglia.

1. La più antica attestazione degli ebrei nella Capitanata settentrionale, allo stato attuale delle ricerche, riguarda San Severo e Casalnuovo, un borgo oggi scomparso, ma assai fiorente nei secoli XII-XIV<sup>2</sup>. Le notizie concernono l'esenzione da qualsiasi contributo fiscale concessa nel 1294 dagli Angioini a due ebrei di San Severo e a ben trentaquattro ebrei di Casalnuovo per essere passati al cristianesimo<sup>3</sup>. Un documento di Casalnuovo (11 febbraio 1306) tramanda i nomi di alcuni di questi cri-

---

<sup>1</sup> Gli ebrei sono attestati in Puglia dal IV secolo d.C. I centri più importanti furono quelli di Otranto, Oria, Venosa, Bari, Siponto, Trani. Per la bibliografia, cf. *La presenza ebraica in Puglia. Fonti documentarie e bibliografiche*, a cura di C. Colafemmina - P. Corsi - G. Dibenedetto, Bari 1981.

<sup>2</sup> Casalnuovo sorgeva a 7 km a sud-est di San Severo. Cf. V. RUSSI, «Casalnovum». *Un antico abitato pugliese*, in «La Rassegna Pugliese» 4 (1969), pp. 320-329. I dati concernenti gli ebrei di Casalnuovo di Capitanata sono stati da qualche studioso erroneamente attribuiti a Casalnuovo di Terra d'Otranto, una cittadina che nel 1789 riprese l'antico nome di Manduria e che pure ospitò, nel XV secolo, una comunità ebraica. Cf. C. COLAFEMMINA, *Gli ebrei a Manduria*, in «Cenacolo» 7 (1977), pp. 57-67.

<sup>3</sup> N. FERORELLI, *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Torino 1915, p. 55.

---




Fig. 1 - Località della Capitanata settentrionale e del Gargano in cui sono attestate comunità ebraiche nei secoli XIII-XVI.

stiani novelli. Si tratta di una carta di vendita in cui Ammerosa e Gubitosa, figlie del fu Castellano ebreo e maritate rispettivamente a Riccardo e a Giovanni, figli del giudice Gualtiero, neofito, ossia ebreo convertito, vendono una loro terra con trentasei piante d'ulivo a fra Rodolfo dell'Ordine Teutonico, precettore della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in Casalnuovo. L'uliveto era sito sulla "via Sipontina" che da Casalnuovo portava a Manfredonia e la sua vendita fruttò alle due sorelle quattro once d'oro<sup>4</sup>.

Il documento è indicatore dell'assimilazione, sul piano sociale, degli ex-ebrei con i cristiani - essi posseggono terre e uno di loro, Gualtiero, era giudice — e insieme di una occulta fedeltà alla fede dei padri, come mostrano i matrimoni contratti all'interno del gruppo dei convertiti. Questa prassi è attestata altrove per secoli e obbligò spesso la Chiesa ad intervenire, come a Lucera nel 1454, quando diciannove discendenti dai convertiti del 1294 s'impegnarono solennemente a sposarsi, per lo spazio di cinquant'anni, solo con cristiani di antica ascendenza non ebraica e non tra di loro, come avevano usato sino a quel tempo<sup>5</sup>.

Altre notizie per l'epoca angioina riguardano Termoli, da dove nel 1303 Roberto, vicario del Regno, avrebbe trasferito a Lanciano cinque famiglie ebraiche che vi abitavano<sup>6</sup>. Secondo il de Rossi e il Freimann, nel 1433 Elia b. Iosep da Sezze avrebbe ricopiato nella cittadina adriatica per Mordecai b. Isaia l'opera *Mishne Tora*<sup>7</sup>. In realtà non si tratta di Termoli ma di Teramo.

2. Con gli Aragonesi, che avevano soppiantato gli Angioini nel 1442, la vita ebraica nel Regno si riprese e rifiorì.

Per l'epoca di Ferrante I la Camera della Sommaria offre una buona documentazione sulla comunità ebraica sanseverese, i cui membri erano annoverati con i fuochi della locale università. Nel 1491 la comunità era costituita da nove nuclei familiari, intestati ai nomi di Abramo, Isacco, Simone, Zaccaria fratello di Simone, Ventura,

<sup>4</sup> F. CAMOBRECO, *Regesto di S. Leonardo di Siponto*, Roma 1913, p. 158, n. 229. In un documento del 1303 (*ib.*, pp. 307-8, App. 3) il giudice Gualtiero, suocero di Ammerosa e Gubitosa, è detto figlio di Gaudio, un nome comune tra ebrei e cristiani novelli.

<sup>5</sup> Cf. P. LONARDO, *Un'abiura di ebrei a Lucera nel 1454*, in «Studi Storici» 16 (1907), pp. 581-591.

<sup>6</sup> D. ROMANELLI, *Scoverte patrie di città distrutte, e di altre antichità nella regione frentana*, Napoli 1809, t. II, p. 135.

<sup>7</sup> Cf. A. FREIMANN, *Jewish Scribes in Medieval Italy*, in *A. Marx Jubilee Volume* (Engl. section), New York 1950, p. 257, n. 106.

Salomone, Vitale, Abramo e un altro Abramo<sup>8</sup>. In un documento datato al 15 luglio 1492 si parla invece di soli sei fuochi<sup>9</sup>. Questo documento riguarda il caso curioso capitato a un Abramo di Trani, il quale, recatosi a San Severo, si vide sottoporre dal commissario di Capitanata al pagamento dei contributi fiscali essendo stato scambiato per uno dei tre Abramo sanseveresi. Abramo, che già pagava i contributi a Trani, presentò ricorso a Napoli, affermando di non dover essere identificato con nessuno dei tre Abramo di San Severo perché quelli avevano moglie e figli mentre egli era scapolo. La Sommaria confermò lo stato libero del nostro Abramo e ingiunse al commissario, Francesco de la Pizzola, di restituire il pegno che si era fatto dare dall'ebreo nell'attesa che si chiarisse la situazione.

I rapporti della comunità ebraica con l'Università di San Severo non furono sempre sereni. Nel 1491 la Sommaria intervenne perché il capitano della città costringesse gli ebrei a pagare per «fochi et sali» alla pari degli altri cittadini, tra i quali erano stati annoverati<sup>10</sup>. Evidentemente gli ebrei si ritenevano esenti da quei contributi in forza dai capitoli loro concessi dal re e delle tasse speciali che in quanto ebrei dovevano alla Regia Corte. Proprio per questo motivo in un documento del 15 gennaio 1493 si ribadisce che essi non debbono essere sottoposti a tasse straordinarie per spese occorrenti all'Università oltre ai dazi e alle gabelle cui erano sottoposti come gli altri cittadini e al pagamento che ogni anno facevano alla R. Corte<sup>11</sup>. Ma la levata speciale di contributi questa volta riguardava le fortificazioni cittadine, ed il sindaco dell'Università corse a Napoli per spiegare le ragioni della tassa. Fu allora convocato un rappresentante dei sei fuochi giudei e si concordò che, a motivo dell'utilità comune, anche gli ebrei avrebbero contribuito alle spese per la «reparacione et fortificacione» di quella terra<sup>12</sup>.

Qualche difficoltà si ebbe nella ripartizione dell'imposta del sale. La direttiva della Sommaria fu che il sale doveva essere consegnato a un ebreo facoltoso, il quale doveva ripartirlo fra i correligionari «per aprezzo secundo le loro facultà al prezo che se spaza per li christiani» e consegnare poi i denari riscossi «a li sindaci sive erarii». In tal modo i cristiani non portavano «lo carrico de ipsi iudei, ne ancho li iudei lo carrico de ipsi christiani»<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> Archivio di Stato di Napoli (ASN), Sommaria, *Partium* 32 I, 160v.

<sup>9</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 35, 56v.

<sup>10</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 32 I, 160v.

<sup>11</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 35, 179v.

<sup>12</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 35, 209r.

<sup>13</sup> ASN, Sommaria, *Com.* 35, 131: «Pro ebreis Sancti Severii» (18 aprile 1494), in N. FERORELLI, *op. cit.*, pp. 162-163.

3. Controversie legate più propriamente all'attività degli ebrei sono presenti in tutto il nostro periodo. Così un ordine della Sommaria (29 ottobre 1482) intima al capitano di San Severo di restituire all'ebreo Simeone de Guglielmo quanto gli aveva sequestrato a motivo di pagamenti che pretendeva per una quantità di grano che l'ebreo aveva acquistato in quella terra e ai quali questi diceva di non essere tenuto per «un privilegio o vero capitolo de citatinanza» concesso agli ebrei dal re. Il giudizio era passato alla Sommaria e Simeone aveva versato una cauzione, impegnandosi a pagare tutto quello che per detta causa sarebbe stato deliberato<sup>14</sup>. Il 31 agosto 1487 la Sommaria scrive al capitano della città perché si adoperi affinché Cola de lo Massese consegnasse all'ebreo Salomone sei carri e mezzo di orzo di cui era debitore moroso<sup>15</sup>. Il 14 luglio 1492 una lettera della Sommaria ingiunge di mettersi a disposizione di Iacob medico, Samuele Levi e Zaccaria per il recupero di crediti che questi avevano presso diverse persone di San Severo<sup>16</sup>.

Le contese non riguardavano comunque solo debitori cristiani ma anche correligionari, spesso in una ridda confusa di debiti, pegni, garanzie, cessioni di crediti. Al centro delle contese sta mastro Iacob. Un primo documento lo presenta in lite con Salomone de Vivante, del quale si era fatto garante per un debito di 90 ducati che questo aveva con mastro Diodato e suo figlio e che si era impegnato a pagare in due rate. Dopo la prima rata però il Salomone aveva rimandato il creditore al suo garante. Questi fece allora chiamare il Salomone davanti al capitano della città perché, secondo quanto pattuito mediante pubblico strumento, lo facesse uscire indenne dai suoi obblighi di garante. Il Salomone ebbe però la meglio sul suo contendente perché questi era a sua volta suo debitore. Di qui il ricorso a Napoli di mastro Iacob e l'intervento della Sommaria (14 gennaio 1492) perché venisse fatta al più presto giustizia tra le parti, senza gravare su nessuna di esse<sup>17</sup>.

Mastro Iacob si era forse creati parecchi nemici nell'ambito della sua comunità. Infatti, sempre in data 14 gennaio 1492, la Sommaria ordina d'investigare su di un'altra denuncia presentata da mastro Iacob, questa volta nei confronti di un Vitale. Nella denuncia Iacob riferiva che egli aveva depositato nella «scola», ossia nella sinagoga, una cassa in cui custodiva «scritture et libri», certamente ricevute, effetti cambiari, registri. Una mattina trovò la cassa forzata e il suo contenuto sparpagliato

<sup>14</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 18, 237v-238r.

<sup>15</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 28, 218v.

<sup>16</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 35, 56v.

<sup>17</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 32 II, Busta 2, 8v. Iacob e Diodato sono nomi nuovi rispetto a quelli menzionati nell'elenco del 1491 (*Partium* 32 I, 160v.). Lo stesso dicasi di Samuele Levi (*Partium* 35, 56v.).

in mezzo alla sinagoga. Dopo un'indagine, venne a sapere che autore del dispetto era stato un giovane che aveva agito su mandato del suo padrone Vitale. Questi giustificò il gesto dicendo che la cassa dava impaccio ai frequentatori della sinagoga. Il capitano di San Severo avrebbe dovuto informarsi sui reali rapporti tra i due ebrei e farsi dare una cauzione perché nel frattempo non trascendessero ad altri screzi<sup>18</sup>. Mastro Iacob era però riuscito a far sequestrare al Vitale<sup>19</sup> 72 ducati che questi aveva prestato a un Leone da Foggia, asserendo che spettavano a lui. Il Vitale protestò e la Sommaria ordinò che il denaro venisse restituito al querelante, che doveva però impegnarsi mediante cauzione a chiarire in giudizio la sua pendenza con il rivale (24 gennaio e 28 febbraio 1492)<sup>20</sup>. A questo punto contrattacco di Iacob che denuncia il Vitale di molestarlo per un credito di 12 once presso il sanseverese Marino Greco cedutogli dal correligionario Salomone, il quale si era impegnato con pubblico strumento sotto pena di 25 once a difenderlo nei confronti di chiunque lo avesse molestato per il credito ceduto. Il Vitale affermava invece che il credito spettava a lui e che il Salomone non avrebbe potuto trasferirlo ad altri. Ancora una volta la Sommaria intervenne, ordinando che a mastro Iacob venisse fatta giustizia, ascoltando però «la una et l'altra parte» (13 giugno 1492)<sup>21</sup>. Nello stesso torno di tempo, come si è detto, mastro Iacob, insieme con Samuele Levi e Zaccaria, fece intervenire la Sommaria perché tutti i debitori insolventi sistemassero al più presto le loro pendenze<sup>22</sup>.

Il ritardo nella riscossione dei crediti indeboliva il sistema creditizio, fattore indiscusso di promozione economica e sociale — si rammenti che spesso il prestito era associato al commercio, sia all'ingrosso sia al minuto — e metteva in difficoltà particolare i prestatori ebrei, tenuti a peculiari contributi nei confronti della R. Corte. Ritroviamo ciò in due lettere che, su richiesta degli ebrei di San Severo, reiterata dai fratelli Iacob e Vitale, la Camera della Sommaria scrive al capitano della città in data 14 giugno e 20 ottobre 1494. La Sommaria ordina che venga resa giustizia agli ebrei, i quali dovevano «consequire et havere da più et diverse persune di dicta terra certe quantita de dinari et altre robbe per causa de imprunto mercancie et altre negociacione tra de lloro facte secundo se dice apparere per instrumenti puplici et altre legitime scripture», ma che, nonostante le ripetute richieste, non venivano soddisfatti. Il capi-

<sup>18</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 32 II, Busta 2, 9r.

<sup>19</sup> Questa volta il Vitale è detto *da Benevento*. Non ci sono dubbi che si tratti sempre dello stesso Vitale che si è visto in lite con mastro Iacob.

<sup>20</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 32 II, Busta 2, 17r; 33, 189v.

<sup>21</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 36, 14r.

<sup>22</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 35, 56v.

tano avrebbe dovuto costringere i debitori a pagare quanto dovuto, adoperandosi perché venissero osservati nei confronti degli ebrei «li privilegi et capituli ali iudei del regno concessi per la immortale memoria del signor re don Ferrante, confirmati per la maestà del signor Re, ad tale che rescontendono da dicti loro debitori possano abelememente satisfare ad dicta Regia Corte de quello so debitori per causa de dicti pagamenti fiscali»<sup>23</sup>.

4. Legati a controversie di natura tributaria e feneratizia sono i documenti a noi noti sugli ebrei di Serracapriola. Il primo documento è una lettera inviata dalla Sommara alle autorità di Civitate in favore dell'ebreo Perez Salomone, abitante a Serracapriola. Il Perez aveva fatto ricorso alla Sommara perché i doganieri del passo di Civitate non gli volevano riconoscere il diritto di passaggio franco da gabella spettante ai cittadini di Serracapriola. Il Perez si appellava al capitolo approvato il 14 marzo 1468 da Ferrante I, secondo il quale agli ebrei venivano riconosciuti tutti quei diritti, esenzioni e privilegi che godevano i cittadini delle località in cui essi avevano dimora<sup>24</sup>. La Sommara riconobbe la giustezza del ricorso e ordinò all'Università e ai doganieri di Civitate di rispettare il diritto del Perez alla franchigia.

Notizie più ampie sugli ebrei a Serracapriola si hanno in una lettera indirizzata dalla Sommara al capitano della città. La lettera, datata al 15 marzo 1494, risponde ai quesiti esposti in un memoriale presentato dall'Università cittadina e concernente proprio i rapporti con i giudei locali. Le questioni vertevano sulla macellazione delle carni, la fede da dare ai registri tenuti dagli ebrei e la giurisdizione in caso di controversie tra giudei e cristiani<sup>25</sup>.

Quanto al primo quesito, esso nasceva dal fatto che gli ebrei, per garantirsi che la macellazione delle carni avvenisse secondo le prescrizioni bibliche e tradizionali, esigevano propri macellai e beccai, intaccando con ciò spesso il sistema tributario locale, che aveva nella vendita delle carni, del pane e del vino, una delle fonti più importanti<sup>26</sup>. Gli ebrei, comunque, usavano pagare tasse speciali per il privilegio di macellare le carni separatamente dai cristiani. L'Università di Serracapriola aveva

<sup>23</sup> ASN, Sommara, *Partium* 39, 78v-79r; 41, 79r.

<sup>24</sup> ASN, Sommara, *Partium* 34, 57r, in C. COLAFEMMINA, *Ebrei in Capitanata: Serracapriola. Deliceto. Apricena. Cerignola*, in «Archivio Storico Pugliese» 33 (1980), p. 251, doc. I.

<sup>25</sup> ASN, Sommara, *Partium* 40, 83v, in C. COLAFEMMINA, *art. cit.*, pp. 253-54, doc. IV.

<sup>26</sup> Sulla macellazione delle carni presso gli ebrei, cf. A. ADEMOLLO, *Le leggi alimentari biblico-talmudiche e le lontane origini dell'ispezione sanitaria delle carni*, in «La Clinica Veterinaria» 103 (1980), pp. 477-498.

chiesto che gli ebrei fossero ricondotti al diritto comune, ma la Sommaria ordinò di stare alla consuetudine che era stata fino a quel tempo osservata nella cittadina. La risposta della Sommaria fu favorevole agli ebrei anche sulla fede da dare ai loro registri, materia, è ovvio, assai delicata, perché sui registri si segnavano i prestiti e i pegni.

Un richiamo all'equità si ha nella risposta alla terza questione. Gli ebrei del Regno avevano ottenuto a Napoli un loro baiulo generale e giudice ordinario, che nel 1494 era Giulio de Scorciatis, il quale aveva facoltà di delegare suoi rappresentanti, anche su richiesta delle parti contendenti. Ora, i giudei di Serracapriola quando venivano chiamati in giudizio esigevano che la causa venisse trattata dinanzi al loro giudice ordinario; quando invece erano essi la parte lesa, volevano che la causa fosse discussa senza indugi dinanzi al capitano della città. La Sommaria rimanda giudei e cristiani al capitano cittadino, intimando però a quest'ultimo di amministrare la giustizia con imparzialità e celerità, in modo che nessuno trovi motivo di giusta rimostranza.

5. La condizione degli ebrei nel Regno si deteriorò con la venuta del francese Carlo VIII (1495) e il tramonto della Casa d'Aragona. Ciò permise alle autorità periferiche, tra cui i percettori delle tasse, di commettere spesso abusi. Per la Capitanata sono attestati i ricorsi delle giudecche contro il commissario Francesco Brancaleone, che si rifiutava di consegnare agli ebrei il sale che loro spettava per le tasse pagate. La Sommaria accolse i ricorsi e ordinò al percettore di trattare gli ebrei alla pari dei concittadini cristiani e di consegnare loro quanto dovuto (10 gennaio e 20 giugno 1498)<sup>27</sup>.

Gli Spagnoli, che si erano impadroniti del Regno di Napoli nel 1503, mal tolleravano la presenza degli ebrei e nel 1510 emanarono una prima prammatica di espulsione. La partenza degli ebrei mise però in difficoltà le Università, perché su queste si riversò il peso fiscale degli espulsi. Ciò provocò il ricorso alla Camera della Sommaria perché venissero aggiornati i cedolari<sup>28</sup>. Un documento di questa situazione è la denuncia presentata dall'Università di Apricena contro il commissario di Capitanata, che la costringeva a pagare i contributi fiscali spettanti all'ebreo Daniele de Manuele, da tempo assentatosi dalla città. La Sommaria, in data 6 febbraio 1511, ordinò al

<sup>27</sup> ASN, Sommaria, *Partium* 42, 269-270r; 46, 57v-58r. Un ordine identico venne inviato il 29 agosto 1498 al percettore di Terra di Bari, Berardino de Biconia: ASN, Sommaria, *Partium* 46, 131v.

<sup>28</sup> Cf. ASN, Sommaria, *Partium* 79, 57r (Cerignola); 60r (Alessano); 129v (Mottafollone); 132r (Altamura); 88, 58rv (Tarsia).

commissario di non molestare l'Università, notificandogli di aver costretto il Daniele a risarcire il sindaco di Apricena del denaro che era stato versato in suo nome. Nella lettera si comunicava infine che l'ebreo non avrebbe più costituito un problema per nessuno dal momento che, in forza della prammatica di espulsione degli ebrei emanata dal re l'anno precedente, egli doveva andarsene fuori Regno<sup>29</sup>.

Con questa lettera si chiude per ora la documentazione sulla presenza e l'attività degli ebrei nella Capitanata settentrionale<sup>30</sup>. La memoria di questa presenza è ancora viva a San Severo nella denominazione *Vico Ebrei*, una stradina posta tra il sito dell'antica cerchia muraria e la piazza antistante la chiesa di Santa Maria, divenuta nel 1580 cattedrale della città.

<sup>29</sup> ASN, Sommaria, *Litterarum deductionum foculariorum* 313, 56r, in C. COLAFEMMINA, *art. cit.*, p. 254, doc. V.

<sup>30</sup> Un documento importante, da approfondire, è il codice ebraico Parma 355/3 (2383), che ai fogli 97-131 contiene un *Commento al Commento della Tora di Rashi*, ricopiato a San Severo nel 1508. Il suo colofone recita: «Finito e terminato il 18 del mese di Sivan dell'anno 268, qui in San Severo, per mano del giovane Eliezer b. R. Chananiah».

## A P P E N D I C E

1 1491, febbraio 25, Napoli.

Ordine della Camera della Sommaria al capitano di San Severo perché costringa gli ebrei locali, di cui vengono forniti i nomi, a contribuire ai pagamenti fiscali alla pari dei loro concittadini.

Archivio di Stato, Napoli (ASN), Sommaria, *Partium* 32 I, 160v.

Universitatis Sancti Severii.

Capitano, per parte dela universita et homini de quessa terra de Sansivere nce e stato con querela exposto como li subscripti iudey quali habitano in dicta terra sono stati ascripti et annotati in lo numero deli fochi de quella, con la quale denegano volere contribuire et pagare per la rata llozo compete delle llozo fochi et sali cosi como contribuischono et pagano li altri citatini et habitanti de dicta terra in loro grave danno et interesse, suplicandoce per questo providamo de remedio oportuno. Et vista

et recognosciuta la particolare numeracione de dicta terra ultimamente facta trovamo dicti subscripti iudey esserono ascripti et annotati in lo numero deli fochi de quella, et percio vi facimo la presente per la quale ve dicimo et comandamo che al recevere de quella debiate constringere dicti iudey ad contribuire et pagare la rata llozo compete deli loro fochi et sali in li tempi et tandem soliti et consueti co la dicta universita de Sansivere cossi como contribuischono tucti li altri citatini et abitanti in quella, et essendono renitenti quilli constringeriti realiter et personaliter non fando lo contrario per quanto havite cara la gracia del signor Re. Datum etc., die XXV februarii 1491. Intendove però lo predicto quando che cossi solito habiano contrubuito et pagato in dicti pagamenti fischali. Datum ut supra. Iulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F. Coronatus pro magistro actorum.

Nomina et cogniomina dictorum ebreorum sunt ut sequitur:

Abraham et  
 Ysach  
 Simone Iudyo et  
 Czacharia eius frater  
 Ventura Iudio et  
 Salamone  
 Vitale Iudyo  
 Abraham Iudio  
 Abraham Iudyo.

(Capitano) Sancti Severii.

2 1492, gennaio 14, Cerignola.

Il capitano di San Severo renda giustizia a mastro Iacob ebreo per una cassa che aveva depositato nella sinagoga e il cui contenuto era stato sparso per terra su commissione del correligionario Vitale.

ASN, Sommaria, *Partium* 32 II, Busta 2, 9r.

Magnifice vir etc. Mastro Iacob iudio de quessa cita nce have facto con querela intendere como tenendo ipso una cassa in la scola in la quale nce reponeva le scripture et libri, una matina trovo dicta cassa meza scassata et iectata in mezo dicta scola, et inquidendo chi lo havesse facto, dixit uno garzone de Vitale haverelo facto ipso per

commissione de dicto Vitale suo patrone, lo quale Vitale dixit haverelo facto fare perché donava incapzio ad dicta scola, supplicance essere provisto a la sua indemnita. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dico et ordino che del supra exposto ne debiate pigliare veridica informazione, audendo luna parte et l'altra, quale reducerite in scriptis et quella clausa et sigillata ut decet nec manderite accio che vista et riconosciuta se possa provvedere ad quanto serra de iusticia. Et interim provedate ve done pregiaria per ambedue le parte de non offendendo. Datum Cidignole XIII ianuarii 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. M. Antonius Reccho pro magistro actorum. Capitanio Sancti Severii.

3 1492, gennaio 24, Foggia.

Ordine della Sommaria al capitano di San Severo perché restituisca a Vitale de Benevento, giudeo, 72 ducati che aveva sequestrato su istanza di mastro Iacob, rivale dello stesso Vitale.

ASN, Sommaria, *Partium* 32 II, Busta 2, 17r.

Capitano, ad la maesta del signor Re per parte de Vitale de Benevento iudio habitatore in Sanseveri e stato dato memoriale, exponendo como essendo lui creditore de Lione de Foggia in ducati LXXII de carleni per causa de vero imprunto como dice constare per li atti de quessa vostra corte, uno mastro Iacob emulo de ipso exponente per dare dispendio ad ipso Vitale creditore have donata supplicacione a dicta maesta allegando dicti LXXII ducati spectareno ad ipso, non fando mencione alcuna de la dicta obligacione facta in persona de ipso Vitale, et dicta causa fo commissa ad vui et che avessevo assecurati dicti dinari, del che vui ad instancia de lo prefato Iacob havite proceso a la sequestracione de dicti dinari, et pero ha supplicato actento che dicto exponente e facultoso li siano liberati dicti dinari sequestrati asserendo dare idonea et sufficiente plegiaria de stare ad rasone con lo dicto Iacob. Et volendo sopra de cio oportune providere, pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo ordinamo et comandamo che essendo cussi che dicto Lione de Foggia sia obligato a li atti de vostra corte ad instancia del dicto Vitale et che lo tempo sia defluxo, debiate de continente dissequestrare dicti dinari et quilli consignare al prefato Vitale et de llui pigliarite securita idonea de stare ad rasone cn lo dicto Iacob, a lo quale sopra cio ministrarite expedita iusticia actento che le obligacione haveno la exequacione parata, et questo exequerite quibuscumque provisionibus emanatis non obstantibus. Datum in

terra Fogie, in Regia Camera Summarie. A. qui de propria manu. XXIII Ianuarii 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. Marcus Antonius pro actorum magistro. Registrata in Licterarum Partium 47.

Directa Capitaneo Sancti Severii.

4 1493, febbraio 8, Napoli.

La Sommara, udite le parti interessate, stabilisce che gli ebrei abitanti in San Severo contribuiscano con gli altri cittadini alla fortificazione della città ma non ad altre spese straordinarie.

ASN, Sommara, *Partium* 35, 209r.

Capitaneo, in li di passati per questa Camera ve fo scripto che devissimo ordinare et providere che li iudei habitanteno in questa terra de Sansiveri nullo modo fossero constrecti ne molestati da la universita de Sansiveri ad pagare et contribuire in cosa alcuna a li pagamenti extraordinarii occursi et che occurreranno a dicta universita, immo da quilli li havissimo facti tractare inmuni et exempti, et casu quo dicta universita havesse pretenduto cosa alcuna in contrario quella havesse fra dece di allegata in questa Camera perche li serria ministrata iusticia expedita, secundo in dicta littere a la quale ne riferimo più largamente se contene, per vigore de la quale littere lo sindaco de dicta universita e comparso in questa Camera et exposto le soc rasune quale audite et anche uno de li dicti iudei e stato per dicta Camera decreto et determinato che li iudei habitanteno in la dicta cita de Sansiveri per sey fochi quali se contengono in la ultima numeracione de ipsi facta per nui vista in dicta Camera habiano de contribuire con dicta universita in li pagamenti fiscali ordinari et in le spese quale se fando in reparacione et fortificacione de la dicta terra eo modo et forma che contribuisceno tucti li altri citadini de dicta terra et non in altre spese et pagamenti da li quali li farriti tractare inmuni et exempti. Pertanto cussi exequeriti et non altramente. Et casu quo per dicta universita fossero stati levati alcuni pigni a dicti iudei per altri pagamenti che per quilli in li quali so tenuti contribuire secundo la forma dele presente littere, quilli de continente li farrite restituire a dicti iudei. Et non fate lo contrario etc., et pena de unce XXV etc. La presente etc. Ex Camera, VII februarii 1493. Iulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F. Coronatus pro magistro actorum.

Capitaneo Sancti Severii.

5 1494, marzo 15, Napoli.

In risposta ad un memoriale presentato dall'Università di Serracapriola, si danno da parte della Sommaria direttive circa alcune questioni concernenti i rapporti fra detta Università e i giudei locali.

ASN, Sommaria, *Partium* 40, 83v.

Edizione: C. COLAFEMMINA, *Ebrei in Capitanata: Serracapriola, Deliceto, Apricena, Cerignola*, in «Archivio Storico Pugliese» 33 (1980), pp. 253-254, doc. IV.

Pro universitate Serrecripiole.

Nobilis vir fidelis regie amiceque noster carissime, salutem. Per parte dela universita et homini dela Serracripiola nce e stato presentato memoriale, la copia del quale presentibus interclusa ve remictimo, et ve dicimo commictimo et comandamo che epsa receputa circa lo primo et secundo capitulo contenuti in dicto memoriale, in li quali se contene lo macellare dela carne, observarite et farite osservare quillo e stato solito et consueto osservare per lo passato; et circa lo terzo capitulo contenuto in dicto memoriale in lo quale se contene che dicti iudei fanno llo ro quaterni et che in quilli voleno se done fede, observarite et farite osservare li privilegi a llo ro concessi per la maesta del signor Re; et circa el quarto capitulo in dicto memoriale contenuto che quando dicti iudei sono chiamati avanti de vui allegano essere remissi avanti lo signor messer Iulio loro iodece ordinario, et che devendono dicti iudei have(re) de particolare persune voleno li sia ministrata iusticia expedita, ve dicimo et comandamo ut supra che circa de questo, audita luna parte et laltra, ministrarite iusticia expedita, in modo che tanto li dicti iudei quanto li cristiani de dicta terra, non habiano causa de iuste querilarens. Et de cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce cento etc. La presente etc. Datum Neapoli in eadem Camera, XV marcii, XII indictionis, MCCCCLXXXIII. Iulius de Scorciatis locumtenens. F. Coronatus etc.

Capitaneo terre Serrecripiole.

6 1498, gennaio 10, Napoli.

Ordine della Sommaria al commissario di Capitanata perché agli ebrei della provincia venga dato il sale che loro compete per i contributi versati.

ASN, Sommaria, *Partium* 42, 269v-270r.

Comissario, per parte deli iudei habitanti in quessa provincia de Capitanata ce e

stato exposto como per odinatione dela maesta delo signor Re e stato provisto et ordinato che habiano ad contribuire et paghare con le universita dele terre de quessa provincia dove llo ro habitano, ad raisone de carlini 15 per focho per li pagamenti fiscali sale et tucti altri pagamenti secundo paghano et contribuiscono li citatini et habitanti dele dicte terre, secundo piu claramente in le littere de dicta predicta maesta de tale ordinatione se contene, sub datum in Castello Novo Neapolis, die VIII marcii 1497. Et perche li predicti iudei secundo exponeno et secundo per vestro cunto se dimostra per vigore dela dicta ordinatione haveno continuamente paghato li pagamenti fiscali per la rata ad loro competenti con le dicte universitate dalo terczo de natale XV indictionis perfino al presente et continuamente paghano iuxta lo tenore de dicta ordinatione, in lo quale tempo non haveno havuto ne conseguito lo sale ad llo ro compete secundo consequiscono li altri citatini et habitanti de dicte terre, ne hanno però supplicato vogliamo providere ala loro indenpnidita de remedio oportuno in farli consequire et havere li sali per loro paghati dal dicto tempo in qua. Et parendone loro domanda iusta et honesta, ve facimo la presente per la quale ve dicimo ordinamo et comandamo che epsa receputa constandove li iudei predicti havereno pagate la dicta ragione de carlini 15 per focho secundo paghano li altri citatini dele terre dove loro habitano dal dicto tempo dal terczo de natale XV indictionis perfino al presente et per lo tempo predicto non havereno conseguito lo sale che debitamente li e devuto, debiate de continente providere farli quilli consequire per quello numero de fochi che legitimamente ve consterra habitareno in le terre et lochi de quessa vostra decreta provintia secundo sono soliti consequirelo et haverlo li citatini et habitanti le dicte terre, acioche li iudei predicti havendono quilli pagato non li habiano ad perdere ma quilli consequire et havere, acioche con maiore celerita et hanimo habiano da pagare li pagamenti futuri et non le resti loco ne iusta querela. Non fando altramente per quanto havite cara la gracia del signor Re. Datum Neapoli, in eadem Camera, die decimo ianuarii MCCCCLXXXVIII. Cesar P. locumtenens etc. Paulus Pisanellus rationalis. F. Coronatus pro magistro actorum.

7 1498, giugno 20, Napoli.

Altro ordine della Sommaria al commissario di Capitanata perché agli ebrei della provincia venga consegnato il sale che loro compete.

ASN, Sommaria, *Partium* 46, 57v-58r.

Iudeorum Capitanate.

Commissario, per parte deli iudei de quessa provincia de Capitanata e stato con querela exposito como pagandono loro li pagamenti fiscali de fochi et sali in vostro potere per parte dela Regia Corte, cioe carlini X per foco et carlini cincho per uno thomolo de sale, sicomo pagano tucti li altri cristiani del regno, havendono pagato dicti sali in vostro potere per vui se li fa difficulta in fareli dare dicti sali sicomo se da ali altri fochi christiani, in loro grave dapno et interesse, supplicance provedamo de remedio oportuno. Et perche la volunta del signor Re e che pagandono dicti iudei dicti fochi et sali habiano de havere lo sale sicomo li hanno li altri fochi christiani, pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii regia auctoritate qua fungimur connictimo et comandamo che havendono pagato dicti iudei in vostro potere la dicta rasona de sali como se expone debeate providere de continente fare a llo-ro dare tucta quella quantita de sali che haveno pagata per lo passato, et cossi per lo advenire pagandono dicto sale, sicomo li fate dare ad tucti li altri fochi christiani, perche non e iusto loro habiano da pagare lo sale et quello non recepere. Et non fate lo contrario etc. Et pena de unce cento etc. La presente po tenutane copia autenticha etc. Datum etc. XX iunii MCCCCLXXXVIII. Cesar P. locumtenens magni camerarii. F. Coronatus pro magistro actorum.

Francisco Brancaleoni.

8 1511, febbraio 12, Napoli.

Ordine della Sommaria al commissario di Capitanata di non esigere dall'Università di Apricena la tassa dell'ebreo Daniele de Manuele, non più abitante in quella terra.

ASN, Sommaria, *Licterarum deductionum focaliariorum* 3/3, 56r.

Edizione: C. COLAFEMMINA, *art. cit.*, p. 254, doc. V.

Universitatis Procine.

Comissario, noviter per parte dela universita et homini de La Procina e stato exposito in questa regia Camera como per vui e stata molestata et constrecta epsa universita ad pagare ultra la taxa ve e stata data taxata in Cedulario per lo foco de Daniele de Manuele hebreo, in grave dapno et interesse de epsa universita, maxime che dicto Daniele dal tempo che fo numerato se absento da dicta terra et in epsa non possede cosa alcuna, per questo nce have supplicato vogliamo provedere ala sua indepni-

ta. Et volendo provedere de iusticia havimo facto constrengere lo dicto Daniele hebreo ad pagare in potere del sindaco quello che dicta universita havea pagato per li anni XIIe et XIIIe indictionis per ipso. Et acteso la pragmatica del Re nostro signore, li iudei quali se trovano in regno sono da absentarnose, pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comandamo che ala dicta universita per causa de dicto fuoco de Daniele hebreo per lo advenire non habitandone non li debiate donare impaccio ne molestia alcuna, maxime che e stato seperato ut supra da epsa universita. Non fando altramente. Datum in dicta etc. XII februarii MDXI. Hieronimus de Francisco locumtenens. Iacobus Roscius. Ioannes Montanarius rationalis. Iacobus Raparius pro magistro actorum.



Fig. 2 - San Severo. Ubicazione di *Vico Ebrei* e suo rapporto col tessuto del centro storico.



---

INDICE DELLE TAVOLE

Armando Gravina	da I a LXIII
Cristanziano Serricchio	da LXIV a LXV
Cesare Colafemmina	da LXVI a LXVIII
Angela Annarumma	da LIX a LXXXI
Mariella Basile Bonsante	da LXXXII a CXVII
Mimma Pasculli Ferrara	da CXVIII a CXXXV

## I N D I C E

Maria Stella Calò Mariani	<i>Presentazione</i>	pag. 7
Michele Cologno	<i>Apertura ufficiale del Convegno</i>	pag. 9
Roberto M. Pasquandrea	<i>Presenza dell'Archeoclub a San Severo</i>	pag. 11
Arturo Palma Di Cesnola	<i>Rapporti tra preistoria-protostoria e storia, con particolare riguardo al territorio della Daunia</i>	pag. 13
Francesco M. de Robertis	<i>La ceramica di stile corinzio e attico in Terra di Puglia e il problema della sua provenienza. (Originariamente viaggiavano i vasi o i vasai?)</i>	pag. 19
Meluta Miroslav Marin	<i>Intorno ad alcuni problemi della Daunia in età romana</i>	pag. 23
Armando Gravina	<i>Contributo per una carta topografica del bacino del basso Fortore dall'età romana al medioevo</i>	pag. 49
Pasquale Soccio	<i>Carlo Martello e Clemenza in Capitanata e i rapporti con l'Abbazia di San Giovanni in Lamis</i>	pag. 91
Pasquale Corsi	<i>La Capitanata bizantina: ipotesi e prospettive</i>	pag. 111
Cristanziano Serricchio	<i>L'insediamento rupestre di Jazzo Ognisanti in territorio di Monte S. Angelo</i>	pag. 127
Giorgio Otranto	<i>L'episcopato dauno nei primi sei secoli</i>	pag. 137
Cesare Colafemmina	<i>Presenza ebraica nella Capitanata settentrionale</i>	pag. 165

---

Angela Annarumma	<i>Il mercato delle derrate agricole a Manfredonia nella seconda metà del Settecento</i>	pag. 181
Maria Stella Calò Mariani	<i>Per una storia dell'arte in Capitanata. 1.</i>	pag. 197
Giuseppe Poli Mario Spedicato	<i>Capacità contributiva e stratificazione sociale in Capitanata a metà del XVIII secolo</i>	pag. 201
Mariella Basile Bonsante	<i>La Chiesa e il Monastero dei Celestini a San Severo tra Sei e Settecento. Strategie insediative e programmi iconografici</i>	pag. 261
Mimma Pasculli Ferrara	<i>1759: Francesco De Mura e Michele Sallemme per la cappella Scassa a Lucera</i>	pag. 285
Giuseppe Clemente	<i>La prima forma di organizzazione operaia in Capitanata: la Società Operaia di Mutuo Soccorso di San Severo (1865-1909)</i>	pag. 295
Giuseppe Dibenedetto	<i>Vicende politiche e amministrative nell'Italia meridionale 1861-1865. Il caso della provincia di Capitanata</i>	pag. 311
Raffaele Colapietra	<i>I grandi tratturi nella tematica attuale dei beni ambientali</i>	pag. 329
Tommaso Pedio	<i>I «liberali» di San Severo nel 1848</i>	pag. 337
Enzo Spera	<i>L'ex voto fotografico in Capitanata (Annotazioni preliminari)</i>	pag. 353
Riccardo Mola	<i>Conservazione e valorizzazione dei Beni culturali e loro ambienti. Gli itinerari turistici.</i>	pag. 359
Nicola Vernola	<i>Collaborare con lo Stato per la tutela e la fruizione dei Beni Culturali</i>	pag. 367
Benito Mundi	<i>Validità di un impegno culturale pluriennale</i>	pag. 371

---

**Finite di stampare  
anno 1985  
Cromografica Dotoli - San Severo**